

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3715

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COCCO MARIA, BONTADE MARGHERITA, BIANCHI FORTUNATO, TITOMANLIO VITTORIA, SAVIO EMANUELA, CONCI ELISABETTA, MICCOLIS MARIA, ALDISIO, AMADEO ALDO, ANDREUCCI, ARMANI, BABBI GIUSEPPE, BALDELLI, BALDI CARLO, BIAGGI NULLO, BIASUTTI, BIMA, BOIDI, CAIAZZA, CASTELLUCCI, CASSIANI, COLOMBO VITTORINO, COTELLESA, DE MARIA, ERMINI, FODERARO, FRANCESCHINI, FUSARO, GERBINO, GIGLIA, GITTI, GUERRIERI EMANUELE, LEONE RAFFAELE, LONGONI, LUCIFREDI, MAXIA, MERENDA, NAPOLITANO FRANCESCO, PENNACCHINI, PREARO, PUCCI ERNESTO, RAPELLI, REALE GIUSEPPE, REPOSSI, SAMMARTINO, SANGALLI, SARTI, SCALIA, SCHIAVON, SODANO, SORGI, TOZZI CONDIVI, TURNATURI, VALIANTE, VOLPE, ZANIBELLI

Presentata il 31 marzo 1962

Assegno assistenziale per gli anziani

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'orientamento generale della pubblica opinione, che si è polarizzata, in quest'ultimo periodo, verso l'interessante evoluzione del settore previdenziale e segnatamente sull'esigenza di una riforma generale che si avvicini il più possibile ad un regime di « sicurezza sociale », ha confermato ulteriormente la convinzione che di previdenza si possa parlare solo quando una regolare contribuzione, scalata nel tempo, abbia creato quella base di diritto a prestazione cui l'intervento dello Stato in regime di assicurazione obbligatoria dà conferma di particolare garanzia, s'intende per i casi di provata indigenza o per le eventuali rivalutazioni.

La stessa formulazione — laboriosa, per la verità ed ancora indefinita, — del disegno di legge che propone la soluzione della « mutualità pensioni », per le donne che lavorano in famiglia, (disegno di legge che, approvato, darà l'avvio alla soluzione della questione previdenziale per le casalinghe, ma ribadirà anche il concetto della « prestazione come diritto acquisito mediante la contribuzione »), sembra metter fuori discussione, per quel tanto che se ne è parlato, la prestazione per le ultrasessantacinquenni. Tuttavia copre un settore molto vasto, e tale che pochi soggetti,

tra i lavoratori indipendenti, restano sprovvisi, in un regime di quasi totale copertura, sia pure con sperequazioni di carichi e di prestazioni.

Quando, però, abbiamo acquisito questi principi e accettato queste convinzioni, resta tuttavia aperto il problema di quanti, per raggiunti limiti di età e per particolari contingenze, pur avendo prestato lavoro subordinato, ma discontinuo, o in periodo di non obbligatorietà di assicurazioni, si trovano oggi in età avanzatissima, sprovvisti di beni di fortuna e privi di familiari che a loro provvedano, sia pure per il minimo di sostentamento.

Non si tratta, dunque, di proporre una « pensione » per gli anziani: la presente proposta di legge mira ad attingere la soluzione di un problema penoso per molti italiani, quello dei vecchi soli; e tale soluzione si presenta perciò in termini assistenziali, mediante un assegno mensile fisso.

Il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione che tocca anche in Italia le medie normali dei paesi civili, e consente la presenza di persone anziane in lavori marginali, presenta il pericolo di un carico assistenziale troppo faticoso per il bilancio dello Stato, e ci ha imposto dei limiti prudenziali di età

nel proporre la soluzione dell'aiuto agli anziani: la popolazione italiana, secondo il censimento del 1951 era di 47 milioni 515.537 abitanti, divenuti 50 milioni 463.000 nella rilevazione dell'ottobre 1961. La popolazione anziana, ultrasessantacinquenne, come si evince dallo studio delle tabelle, corrisponde al 9,2 per cento circa della popolazione.

D'altro canto, si sa che gli assistiti degli E. C. A. in Italia, assommano a 3 milioni circa.

Confrontando tali dati con una rilevazione sistematica effettuata da un gruppo di assistenti sociali del C. I. F. di Napoli tra gli assistiti di 8 Centri sociali della periferia cittadina, si può calcolare approssimativamente il numero degli assistibili fissi. Infatti, la periferia di Napoli, può consentire una sufficiente rappresentatività della situazione nazionale, essendo città meridionale, ma caratterizzata dalla presenza di industrie di antico impianto, come si nota nella tabella che segue:

Elenco degli anziani nei Centri Sociali del C. I. F. — Comune di Napoli

CENTRO SOCIALE	Numero abitanti	Anziani		Numero abitanti pensionati 65 anni in su		Numero abitanti 65 anni privi assistenza	
		uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne
Capodichino	3 234	50	96	40	74	10	22
Corso Malta	5.852	44	70	33	38	11	32
Fuorigrotta	2.028	26	44	19	33	7	11
Masseria Cardone	2.793	45	25	16	10	29	15
Miano Piscinola	4.250	55	189	25	9	30	80
Ponticelli	3.600	37	113	5	15	32	98
Rione Berlingieri	2 450	19	35	17	19	2	16
San Giovanni a Teduccio . . .	6.500	138	282	98	22	40	260
Totale	30 707	414	754	253	220	161	534

Gli ultrasessantacinquenni corrispondono dunque a n. 1168, pari al 3,8 per cento sull'intera popolazione della periferia; i pensionati sono n. 473, pari all'1,54 per cento.

La popolazione assistita ultrasessantacinquenne, priva di pensione, corrisponde, perciò, al 2,26 per cento della popolazione della periferia napoletana.

Raffrontata la popolazione italiana residente a quella priva di assicurazione di cui alla tabella precedente, si evince, per i limiti posti nell'articolo 1, e data la curva della mortalità della popolazione, che le unità assistibili non supererebbero le 700 mila.

Altra considerazione che ci ha fatto propendere per la soluzione proposta, è data dalla constatazione del diffondersi quasi generale delle forme di previdenza: l'onere stesso, alla copertura del quale la presente proposta fa fronte con provvedimenti ecce-

zionali, non si prevede — dobbiamo dirlo con rammarico per la venerazione che portiamo ai vecchi bisognosi — debba aumentare oltre i limiti delle entrate previste.

La legge, appunto, entro i limiti di un quindicennio dovrà essere inoperante.

L'aver affidato agli E. C. A. l'erogazione dell'assegno fisso agli anziani pensiamo costituisca la soluzione più democratica e meglio capace di garantire tutte le parti. Non sono pochi gli E. C. A. che — mentre si parla di riforma dell'assistenza, di esigenze di revisione di vecchie leggi ancora vigenti malgrado la inoperatività di determinate impostazioni — hanno sentito il bisogno di istituire di fatto forme assistenziali analoghe alla presente proposta, con le conseguenti, ben note difficoltà non tanto di bilancio quanto di equità di prestazioni: infatti, mentre risulta che gli E. C. A. di alcuni grossi Comuni capoluogo erogano la media di lire 2-3.000 mensili per

assistito, nei piccoli Comuni tale media scende alle lire 100-200 mensili.

Tale scompenso costituisce ingiustizia, per via degli elementari bisogni di ogni vecchio: né paia più grave ingiustizia l'assegno fisso, che nei piccoli centri — pur essendo la vita meno cara — è più stentato l'andamento dell'economia familiare dei lavoratori, più raro l'intervento di associazioni caritative-assistenziali private, ed inesistente l'erogazione di complessi industriali.

Né possiamo sottovalutare il riflesso sociale ed umano della presente proposta, quando consideriamo che agli anziani sarà offerta una più facile accoglienza presso le famiglie perché ci sarà una pur minima garanzia di

entrate; e la serenità personale di chi sfugge alla mortificazione effettiva che gli istituti per vecchi comportano, oltre al dileguarsi del senso di inutilità in chi si è sentito ridotto ad una bocca da sfamare.

La copertura prevista dovrebbe far fronte alle esigenze della presente proposta: anche le fonti nuove di finanziamento, opportunamente studiate, non gravano che su generi di lusso: e nell'Italia della ripresa economica si può domandare agli italiani una prova ulteriore di fraternità cristiana, di solidarietà umana.

Per questi motivi confidiamo che gli onorevoli colleghi vorranno sollecitamente approvare la nostra proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai cittadini italiani, ultrasettantenni, non beneficiari di trattamento pensionistico d'ordine previdenziale diretto o indiretto o di pensione a carico dello Stato, che dimostrino di non possedere beni di fortuna e di essere a carico di familiari sprovvisti di redditi oltre quelli di puro lavoro, nei termini di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, ed esenti dall'imposta di famiglia, è concesso un assegno assistenziale mensile di lire 5.000.

ART. 2.

Gli aventi diritti all'assegno dovranno inoltrare all'E. C. A. del comune di residenza regolare domanda.

Avverso la deliberazione di esclusione della Commissione comunale per l'assistenza agli anziani l'interessato potrà inoltrare ricorso alla Commissione provinciale dell'assistenza.

ART. 3.

È costituita la Commissione comunale per gli anziani.

Il Presidente dell'E. C. A. presiederà la Commissione comunale per gli anziani; di essa faranno parte, su nomina del prefetto:

- a) un rappresentante del comune;
- b) un rappresentante dell'ufficiale sanitario;
- c) un rappresentante dell'Autorità di pubblica sicurezza;
- d) un assistente sociale oppure una madre di famiglia.

ART. 4.

La Commissione, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, dovrà esaminarla e notificarne l'esito all'interessato.

Deliberazione motivata per ogni domanda sarà tempestivamente trasmessa alla Prefettura, che la renderà esecutiva tramite l'E. C. A. comunale, previa ratifica della Commissione provinciale per l'assistenza, entro quindici giorni dalla trasmissione.

Gli Uffici E. C. A. provvederanno agli opportuni collegamenti con l'anagrafe per la revoca degli assegni per decesso.

ART. 5.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte:

a) con l'istituzione di una marca speciale da lire 20 da apporre su tutti i biglietti di lotterie nazionali, schedine di lotto, totocalcio, pronostici, ecc. d'importo fino a lire 500; e di una marca da lire 50 per importo superiore;

b) con una marca da lire 10 per ogni pacchetto di sigarette comuni, e da lire 20 per ogni pacchetto di sigarette di lusso;

c) con la destinazione esplicita per tale spesa, su scala nazionale, di due terzi delle somme che affluiscono al Fondo di soccorso invernale;

b) con l'incremento della addizionale E. C. A. previsto al capitolo n. 36 del bilancio del Tesoro 1961-62;

e) con i due quinti dei proventi dell'addizionale E. C. A. istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modifiche;

f) con la destinazione di parte delle somme stanziare dal Ministero dell'interno per il bilancio normale degli E. C. A. ai capitoli n. 116 e n. 148 delle previsioni di bilancio 1961-62.

Le somme di cui al presente articolo saranno iscritte in apposito capitolo del bilancio dello Stato per la durata di 15 anni.

ART. 6.

L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

L'assegno potrà essere sospeso o revocato se il beneficiario non mantenga buona condotta morale e sociale, a giudizio della Commissione comunale per gli anziani.